

Allegato A) alla delibera giuntale n. 98 dd. 19.12.2016

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. n. \_\_\_/

Castelnuovo dd. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Messa a disposizione della società **BRENNERCOM SPA** dei cavidotti di proprietà del comune di Castelnuovo, esistenti nel territorio comunale, al fine di installare la rete di comunicazione in fibra ottica.-----

**SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

**CONVENZIONE**

Tra le parti

**COMUNE DI CASTELNUOVO** , con sede legale in Castelnuovo (TN) Piazza Municipio n.1 codice fiscale 00179650221, nella persona Lorenzin ing. Ivano nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Sindaco del Comune di Castelnuovo, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale (Cod. Fisc. 00291140226) , autorizzato con delibera giuntale n. 98 dd. 19.12.20016 divenuta esecutiva nei termini di legge;-----

*di seguito indicata quale* COMUNE -----

e

**BRENNERCOM SPA**, con sede legale in Bolzano (39100), VIA Pacinotti 12, Codice Fiscale, Partita I.V.A n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato a Bolzano il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante.-----

*di seguito indicata quale* BRENNERCOM-----

*di seguito entrambe anche indicate quali Parti, o, singolarmente, Parte*-----

**Premesso che**

- a) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [ AGCOM ] ha approvato con proprio atto deliberativo n. 622/11/CONS nella seduta del 22 novembre 2011 il "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture";-----
- b) il COMUNE con verbale di deliberazione della Giunta c.le n. 26 dd. 16.03.2016 2015 ha approvato il disciplinare per installazione reti comunicazione elettronica nei cavidotti dedicati alla

pubblica illuminazione contenente i criteri ed i principi circa l'accesso alle infrastrutture esistenti;-----

- c) con avviso dd. 23.03.2016 prot. 1445 è stata pubblicizzata l'approvazione del disciplinare sopra menzionato e tutti i soggetti aventi i requisiti sono stati invitati a presentare domanda ; -----
- d) con domanda pervenuta in data 03.05.2016 prot. 2283 integrata con nota pervenuta in data 22.11.2016 prot. 6204 la BRENNERCOM AG/SPA ha chiesto il rilascio di una concessione finalizzata all'utilizzo delle canalizzazioni poste nel sottosuolo di proprietà comunale , con posa di 2 o 3 microtubi del diametro di millimetri 10-12 nel quale verrà inserito un cavo in fibra ottica totalmente dielettrico ed esente da radiazioni elettromagnetiche per i percorsi specificati nell'allegate tav. A00 tav. A01 tav.A02 tav. A03 e relativa relazione tecnica;-----
- e) con delibera n. 98 dd. 19.12.2016 la giunta comunale ha deliberato la messa a disposizione dei cavidotti di proprietà del Comune di Castelnuovo, esistenti nel territorio comunale, al fine di installare la rete di comunicazione in fibra ottica, approvando lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- f) l'art. 88 del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 prevede che il Comune , per l'installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica può mettere a disposizione proprie infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie; l'art. 93 prevede, inoltre, che i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE, si conviene e si stipula quanto segue-----**

## **ART. 1**

### **Messa a disposizione di BRENNERCOM dei CAVIDOTTI di proprietà del COMUNE**

1. Il COMUNE concede a BRENNERCOM, che accetta la concessione in uso dei CAVIDOTTI in premessa indicati nelle planimetrie allegata alla presente sub. "A00, sub. A01, sub. A02, sub. A03" e relativa relazione tecnica sub. A04), garantendo, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di servizio del COMUNE, l'accessibilità ai CAVIDOTTI, finalizzata al collegamento delle utenze pubbliche e private alla rete in fibra ottica di BRENNERCOM. La posa deve essere prioritariamente effettuata nei cavidotti

appositamente dedicati alle reti di comunicazione elettronica, ove presenti. In tali zone non sono di norma ammessi la realizzazione di nuovi *cavidotti*, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive; non è altresì ammesso l'utilizzo dei vani a disposizione delle reti di sottoservizi pubblici. In mancanza di detti cavidotti esistenti saranno utilizzate le tubazioni esistenti della rete di illuminazione pubblica, qualora gli spazi residui lo consentano e fatti salvi il positivo esito delle valutazioni tecniche. Considerata la condizione attuale delle infrastrutture occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione, si potranno collocare un massimo di n. 3 (tre) microtubi del diametro di 10-12 mm, atti al contenimento dei microcavi in fibra ottica (*è auspicabile l'impiego di microcavi con guaina in PEAD*); tale condizione costituisce la norma e fatta salva accurata verifica tecnica (*effettuata da tecnico abilitato*) caso per caso. L'uso dei cavidotti è subordinato all'esecuzione, effettuata da tecnico abilitato, a cura e spese di BRENNERCOM, delle operazioni di verifica tecnica di fattibilità e compatibilità con la tutela della rete di pubblica illuminazione; le verifiche sono svolte da BRENNERCOM tramite sondaggi e controllate dal COMUNE, che mette a disposizione la eventuale documentazione tecnica in suo possesso; l'attività dovrà essere documentata tramite rilievo e documento redatto da tecnico abilitato, fatta salva la facoltà del COMUNE di richiedere approfondimenti o di eseguire ulteriori verifiche e valutazioni entro 15 giorni dall'inoltro della documentazione. -----

2. Non sono utilizzabili i vani relativi alle reti fognarie, di acque meteoriche o dell'acquedotto, fatta eccezione per i pozzetti per acquedotto, previa specifica autorizzazione del Comune, ove già connessi con cavidotti appositamente dedicati alle reti di comunicazione elettronica;-----
3. In mancanza delle predette condizioni, la rete potrà essere alloggiata in nuovi cavidotti posati, previo specifico autorizzazione da parte del Comune.-----
4. In relazione al fatto che nei cavidotti dell'illuminazione pubblica messi a disposizione dal COMUNE sono posate linee elettriche in esercizio, la **BRENNERCOM** e per essa le imprese incaricate all'esecuzione dei lavori si assumono ogni responsabilità ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro, sollevando il COMUNE dalle conseguenti responsabilità.-----
5. Le Parti si impegnano a porre in essere quanto di reciproca competenza, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di servizio del COMUNE, per definire, ove necessarie, le modalità

operative atte a consentire a BRENNERCOM l'accessibilità ai CAVIDOTTI nei termini di cui ai precedenti commi.-----

## ART. 2

### Obbligazioni delle Parti

1. Con riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 1, BRENNERCOM si impegna:-----
  - a) acquisire , a propria cura e spese , tutti i necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta per la realizzazione dell'intervento;-----
  - b) ad ultimare i lavori entro sei mesi dalla firma della presente, a pena la decadenza della convenzione, salvo proroga motivata;-----
  - c) dare comunicazione scritta al COMUNE, prima dell'inizio dei lavori di posa del cavo di fibra ottica;-----
  - d) a destinare i CAVIDOTTI in via esclusiva per la collocazione della fibra ottica nel limite massimo, per singolo cavidotto, di 2 o 3 microtubi per fibra ottica del diametro esterno di millimetri 10-12;-----
  - e) a provvedere allo spostamento, accollandosene i costi, dei propri cavi in fibra ottica e degli apparati tecnologici a questi connessi, qualora il COMUNE avesse la necessità di effettuare interventi di manutenzione delle reti di pubblica illuminazione, potenziamento, estensione e spostamento dei cavidotti oggetto della presente convenzione, messi a disposizione per ospitare la rete in fibra ottica;-----
  - f) mantenere in efficienza, fatto salvo il normale deperimento, i cavidotti oggetto di autorizzazione, intervenendo tempestivamente anche in caso di rotture da parte di terzi, ristabilendo la continuità del cavidotto e ripristinando a regola d'arte la sede stradale, concordando i tempi e modalità con il COMUNE e/ altri operatori autorizzati, anche ai fini della sicurezza (rif. d.lgs. 81/2008).-----
  - g) le opere di collocazione nei cavidotti esistenti della fibra ottica si concludono con collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato a cura e carico del BRENNERCOM, e in ogni caso con consegna al COMUNE di un rilievo di contabilità cartaceo e informatico georeferenziato.-----
  - h) a realizzare, a titolo gratuito, nelle strade oggetto di percorrenza con la fibra nei cavidotti esistenti

e/o nei cavidotti dedicati, l'allacciamento (tratto dalle rete stradale fino al limite di proprietà comunale) degli eventuali immobili di proprietà comunale qualora il COMUNE manifestasse l'interesse ad attivare per gli stessi una connessione con la fibra;-----

i) mettere a disposizione la fibra ad altri operatori a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;-----

j) ad accollarsi in modo esclusivo eventuali oneri e costi di riparazione se per esigenze manutentive alle linee illuminazione pubblica ( nonché alle tubazioni della rete acquedottistica, nel caso in cui la posa sia stata specificatamente autorizzata) dovesse essere danneggiato involontariamente, da parte del Comune e ditta dallo stesso incaricato, il cavo e/o i cavi in fibra ottica e/o i microtubi della rete di comunicazione elettronica;-----

2. Con riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 1, il COMUNE si impegna:-----

- a garantire a BRENNERCOM l'utilizzo dei CAVIDOTTI compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di servizio del COMUNE;-----
- a permettere, previo concordamento tra le parti, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di servizio del COMUNE, a BRENNERCOM, nel caso in cui alcuni o tutti i CAVIDOTTI dovessero essere interessati da lavori che ne impedissero l'utilizzo, temporaneo o permanente, l'utilizzo di eventuali altri CAVIDOTTI idonei n sostituzione di quelli divenuti inagibili;-----

3. E' escluso qualsiasi oneri finanziario a carico del Comune.-----

### **ART. 3**

#### **Modalità di utilizzo dei CAVIDOTTI autorizzati da parte di BRENNERCOM**

1. BRENNERCOM si impegna a comunicare al COMUNE, in via tempestiva e, comunque, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, ogni e qualunque tipologia di intervento che la stessa BRENNERCOM intenda porre in essere con riferimento ai CAVIDOTTI autorizzati, concordando preventivamente con essa le relative modalità e tempi di realizzazione degli stessi.-----
2. Gli interventi da porre in essere da parte di BRENNERCOM, di cui al presente articolo, dovranno avere luogo senza determinare alcuna limitazione all'utilizzo dei CAVIDOTTI per il COMUNE e per altri operatori autorizzati, per i servizi dalla stessa erogati ai residenti nel territorio comunale.-----

3. Al termine del periodo di vigenza della CONVENZIONE, anche prorogato, BRENNERCOM provvederà a restituire formalmente al COMUNE – mediante la redazione di apposito verbale - i CAVIDOTTI, nelle condizioni in cui questi verseranno con riferimento a tale momento. Nulla sarà dovuto da BRENNERCOM al COMUNE – e nulla da parte di quest’ultima si potrà pretendere - con riferimento al normale deperimento dei CAVIDOTTI.-----

#### **ART. 4**

##### **Ulteriori obbligazioni del COMUNE**

1. Il COMUNE si impegna, per l’intera durata della presente CONVENZIONE, anche eventualmente prorogata, a tenere indenne BRENNERCOM dal pagamento di canoni, tasse, imposte *et similia*, eventualmente previsti in capo all’utente dei CAVIDOTTI ad uso promiscuo, esclusi pertanto cavidotti ad uso esclusivo di BRENNERCOM.-----
2. In ogni caso, il COMUNE si impegna sin d’ora a comunicare a BRENNERCOM, in via preventiva e, comunque, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, ogni e qualunque tipologia di intervento che lo stesso COMUNE intenda porre in essere con riferimento ai CAVIDOTTI in cui siano posate fibre ottiche di BRENNERCOM.-----
3. Gli interventi da porre in essere da parte del COMUNE, di cui al presente articolo, verranno realizzati cercando di minimizzare le limitazioni all’utilizzo dei CAVIDOTTI da parte di BRENNERCOM, per i servizi dalla stessa erogati alle utenze collegate.-----

#### **ART. 5**

##### **Durata**

1. Il COMUNE concede a BRENNERCOM, per la durata di anni 20 (venti), il diritto d’uso dei cavidotti oggetto della presente convenzione.-----
2. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere prorogata per un periodo definito di comune accordo tra le Parti ovvero rinnovata per la durata massima di ulteriori 20 (venti) anni mediante provvedimento espresso del Comune di Castelnuovo.-----
3. Il diritto d’uso è concesso per l’esclusiva finalità di ospitare la rete di fibre ottiche, finalizzata esclusivamente al collegamento delle utenze sul territorio comunale.-----

#### **ART. 6**

##### **Corrispettivi**

1. Riconosciuta la presenza di una rete di fibra ottica, quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, al fine di favorire l'espansione, si stabilisce la gratuità dei diritti di passaggio, accesso e uso delle infrastrutture di posa esistenti / vani a disposizione delle reti di sottoservizi pubblici. Per gli interventi di posa , manutenzione ecc... si applica il regolamento comunale vigente per l'applicazione del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nelle aree di competenza comunale, è dovuto/a al Comune il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) nella misura prevista dall'art. 25 comma 4 del regolamento comunale ( approvato con delibera consiliare n. 5 dd. 03.03.2016) in attuazione di quanto previsto dal comma 2. lettera f) dell'Art. 63 D.Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446.-----
2. Qualora dall'esecuzione dei lavori di inserimento dei cavi in fibra ottica / gestione dell'infrastruttura derivi un danno alle infrastrutture esistenti le Parti, senza che ciò possa causare ritardo nell'esecuzione dei lavori stessi, concordano un equo indennizzo da versarsi entro 30 giorni dal concordamento.-----
3. In caso di alienazione a soggetti privati a qualunque titolo dell'infrastruttura in fibra ottica realizzata da parte di BRENNERCOM nei termini di cui alla presente convenzione, nei territori gestiti dal COMUNE, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:-----
  - a. comunicazione al COMUNE, con preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni dell'intendimento di BRENNERCOM di alienazione a soggetti privati;-----
  - b. riconoscimento al COMUNE della facoltà di confermare ,entro il termine indicato alla lettera a., le stesse condizioni di concessione in uso dei propri cavidotti al nuovo soggetto;-----
  - c. in caso di mancata conferma da parte del COMUNE, si avrà la decadenza della presente convenzione con contestuale stipula di nuova convenzione col soggetto subentrante e determinazione del nuovo corrispettivo per la concessione in uso dell'infrastruttura.-----

## **ART. 7**

### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente CONVENZIONE sono regolate, in via gradata:
  - dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;-----

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----
2. Le clausole della CONVENZIONE sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----
  3. Nel caso in cui una o più previsioni della presente CONVENZIONE dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della presente CONVENZIONE.-----
  4. In tal caso BRENNERCOM e il COMUNE sostituiranno alle previsioni della presente CONVENZIONE risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che BRENNERCOM e IL COMUNE avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della presente CONVENZIONE conforme al suo spirito ed agli scopi intesi da BRENNERCOM e dal COMUNE.-----
  5. Per quanto non contenuto nella presente si fa riferimento al disciplinare approvato con delibera giunta n. 26 dd. 16.03.2016 che viene allegato alla presente convenzione sub. "B" di cui forma parte integrante e sostanziale.-----

## **ART. 8**

### **Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali**

1. BRENNERCOM si obbliga per ciascun intervento sui CAVIDOTTI del COMUNE ad analizzare i rischi derivanti dalle previste lavorazioni, considerando i cavi del COMUNE sempre in esercizio e conseguentemente ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o appaltatori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.-----

## **ART. 9**

### **Risoluzione**

1. Qualora le parti si rendano inadempienti in toto o singolarmente alle obbligazioni assunte con la

presente CONVENZIONE, le stesse potranno procedere alla risoluzione della CONVENZIONE, ove se ne verificano i presupposti, ed all'azione per il risarcimento del danno.-----

## **ART. 10**

### **Responsabile**

1. All'atto della stipula della presente CONVENZIONE ognuna delle Parti si obbliga a nominare un Responsabile della CONVENZIONE che sarà il referente nei confronti dell'altra Parte.-----
2. Il Responsabile della CONVENZIONE avrà la capacità di rappresentare la rispettiva Parte ad ogni effetto.-----

## **ART. 11**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente CONVENZIONE circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della CONVENZIONE medesima.-----
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.-----
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.-----
4. Con la sottoscrizione della presente CONVENZIONE, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.-----

## **ART. 12**

### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra BRENNERCOM e il COMUNE sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.-----

1. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.-----

### **ART. 13**

#### **Modifiche alla CONVENZIONE**

1. Eventuali modifiche alla presente CONVENZIONE dovranno essere concordate ed apportate solo per iscritto.-----
2. Rimane comunque stabilito che qualora il COMUNE provveda ad esternalizzare la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comunicando ciò a BRENNERCOM, tutti riferimenti al COMUNE contenuti nella presente concessione vengono riferiti al soggetto concessionario che sarà indicato.-----

### **ART. 14**

#### **ASPETTI FISCALI**

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico di BRENNERCOM.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 è soggetta all'obbligo di registrazione in termine fisso come stabilito dalla parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico di BRENNERCOM.-----

Letto, accettato e sottoscritto .

COMUNE DI CASTELNUOVO

BRENNERCOM SPA

Il Sindaco

Il Legale rappresentate

Ing. Ivano Lorenzin

dott. Karl Manfredi

Certifico io sottoscritta dott.ssa Silvana Iuni, Segretario del comune di Castelnuovo, abilitata ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lvo 267/2000 e dall' art. 35 comma lett. e) dello Statuto Comunale, che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale Io Segretario Comunale sono certo, previa espressa rinuncia da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto firmato e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLE FIRME

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana